REGOLAMENTO (CE) N. 835/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia [1], in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2) Il 12 agosto 2009 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi di una persona a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2009.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

[1] GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:

La voce «Martin George. Altre informazioni: ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria.» è sostituita dal seguente:

«Martin **George**. Altre informazioni: a) ex ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria; b) Socio dell'ex presidente Charles Taylor, con il quale mantiene legami; c) Sospettato di aver fornito fondi all'ex presidente Taylor. Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 9.6.2005.»